

OGGETTO: Avviso pubblico recante disposizioni integrative e modificative della determinazione dirigenziale n. 403 del 25 gennaio 2010 e s. m. e int..

Articolo 1

Finalità

Le disposizioni previste dal presente avviso, che devono ritenersi integrative/modificative di quelle approvate con la determinazione in oggetto, sono finalizzate ad una accelerazione della spesa relativa alle risorse del PSR per l'Umbria 2007/2013 al fine di massimizzare la spesa medesima ed evitare ogni possibilità di applicazione del disimpegno automatico da parte della Commissione UE in applicazione della regola N+2.

Inoltre, al fine di consentire il sostegno a favore delle domande inserite nella graduatoria provvisoria di ammissibilità approvata con la determinazione dirigenziale n.6769 del 21/09/2011 ad oggi non finanziate per l'attuale mancanza di disponibilità, la Giunta regionale con la propria deliberazione n. 458 del 24 aprile 2014, ha ritenuto, in coerenza con le disposizioni previste dall'art. 1 del regolamento (UE) n. 1310/2013, di rendere disponibili risorse per 40 milioni di euro in anticipazione alle assegnazioni che verranno disposte sull'analoga misura del PSR per l'Umbria 2014/2020.

Ai fini del presente avviso restano valide le disposizioni della determinazione in oggetto ad eccezione di quelle incompatibili con le disposizioni del presente avviso che, pertanto, devono intendersi dalle medesime sostituite.

Articolo 2

Presentazione domande di rettifica

Ad ogni titolare di una domanda di aiuto ad oggi ancora inserita utilmente (non esclusa o rinunciata) nella graduatoria provvisoria di ammissibilità approvata con la determinazione dirigenziale n. 6769 del 21/09/2011 è notificata, a cura del Servizio Aiuti alle Imprese e Promozione, una nota a mezzo PEC con la quale si comunica la possibilità di inserire nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) una rettifica della originaria domanda di aiuto presentata come eventualmente già rettificata.

Tento conto che molti beneficiari hanno rappresentato problematiche connesse con la tempestiva lettura delle PEC, la notifica di cui sopra è esperita per il tramite del Responsabile del Fascicolo di Domanda (RFD) secondo la seguente procedura:

- a) Il Servizio regionale competente invia al RFD delegato dalla ditta titolare di una domanda di aiuto inserita nella graduatoria di cui sopra una nota PEC con allegato l'elenco delle ditte deleganti ed un fac-simile di nota di comunicazione al beneficiario.
- b) Il RFD, per ciascuna ditta riportata nell'elenco trasmesso, inserisce nel fac-simile di cui sopra la ragione sociale, la data e il numero di protocollo della nota PEC ricevuta e, una volta stampata in duplice copia, la timbra e firma in calce;
- c) Ciascuna nota come compilata e timbrata alla lettera b), è sottoscritta per ricevuta dal richiedente che ne trattiene una copia mentre l'altra viene inserita nel fascicolo di domanda ai fini del successivo controllo da parte dei funzionari regionali preposti. La stessa nota prevede la possibilità di sottoscrizione di espressa rinuncia.
- d) Copia di tutte le note debitamente firmate da ciascuno dei richiedenti riportati nell'elenco trasmesso al RFD, ivi comprese quelle sottoscritte per rinuncia, devono essere trasmesse, unitamente a copia del documento d'identità del richiedente sottoscrittore, al

Servizio Aiuti alle Imprese e Promozione della Giunta regionale **entro 15 giorni dal ricevimento della nota PEC di cui alla lettera a)**. La consegna può avvenire mediante presentazione direttamente al protocollo regionale o inviata via fax al numero 075-5045565 o ancora trasmessa per posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: upalazzetti@regione.umbria.it.

Si precisa che il mancato adempimento delle procedure di cui al comma precedente da parte del RFD, comporta la revoca, per la presente programmazione, dell'abilitazione all'accesso alla procedura telematica rilasciata dalla Regione Umbria per le domande della misura 121.

Con la rettifica di cui al primo comma, il richiedente può riproporre la originaria domanda di aiuto come eventualmente già rettificata ovvero apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie, sia al programma d'investimenti che agli altri elementi esposti nella domanda e relative schede e dichiarazioni allegati. Tali rettifiche dovranno tenere conto delle disposizioni del bando con particolare riguardo alla presenza della "cantierabilità" fin dal momento della presentazione della originaria domanda di aiuto. Resta inteso che l'eleggibilità delle spese decorrerà dalla data di presentazione delle domande ovvero delle successive rettifiche o comunicazioni scritte per gli investimenti variati.

Con la domanda di rettifica non è possibile prevedere un aumento del contributo e della spesa richiesti così come assentire un punteggio più elevato di quello originario. In tutti i casi, in sede di formulazione della graduatoria di ammissibilità verrà assentito il punteggio più basso.

Le domande per le quali non verranno prodotte nuove domande di rettifica s'intenderanno tacitamente rinunciate.

Il termine ultimo per il rilascio nel sistema SIAR della domanda di rettifica è fissato in **45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della nota PEC** di cui alla lettera a) del secondo comma. Entro il medesimo termine, la domanda debitamente sottoscritta dal richiedente e corredata di un suo documento di riconoscimento e dei relativi allegati, deve essere prodotta alla Regione Umbria - Servizio Aiuti alle Imprese e Promozione, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 4 della determinazione in oggetto. L'inosservanza del rispetto di ciascuno dei suddetti termini costituisce motivo di irricevibilità fatta eccezione per l'allegato "relazione tecnica" che tuttavia deve essere inserito nel fascicolo di domanda al più tardi nei 20 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine.

Articolo 3

Disposizioni relative ai criteri di ammissibilità e selezione delle domande

La predisposizione delle domande di rettifica di cui all'articolo 2, deve tenere conto delle seguenti disposizioni:

- a. Il punteggio assentito per l'età anagrafica del proponente è confermato in quello attribuibile al momento della presentazione della originaria domanda;
- b. per tutti gli altri punteggi valgono le condizioni presenti al momento della presentazione dell'istanza di rettifica di cui all'articolo 2, fermo restando che il punteggio che verrà assentito in sede di formulazione della graduatoria di ammissibilità non può essere più elevato di quello attribuibile in forza della domanda originaria come eventualmente rettificata.
- c. l'aumento di 10 punti dell'intensità dell'aiuto correlato al requisito soggettivo del giovane agricoltore è attribuito solo se tale requisito era riscontrabile e ammissibile fin dalla originaria domanda;
- d. I criteri di selezione di cui al paragrafo 14.11 "*criteri per la formazione della graduatoria*" dell'allegato "A" alla DD. n. 403/2010 e s. m. e int., sono confermati in quelli riportati nell'apposita tabella. Tuttavia, ai fini della loro corretta attribuzione è

opportuno indicare le seguenti precisazioni:

- I punti relativi alla “partecipazione a progetti integrati aziendali” non sono attribuibili in quanto tale tipologia di bandi è stata implementata solo per la misura 112, non rientrante nell’elenco di quelle specificate in tabella;
- I punti relativi “all’adeguamento ai requisiti comunitari di nuova introduzione” non sono attribuibili in quanto tale adempimento è diventato obbligatorio;
- per uno specifico investimento programmato è possibile attribuire più di una tipologia di punteggio correlato. Per i punteggi attribuiti sulla base di quote di valore, la somma dei relativi valori attribuiti non può superare il valore complessivo di tale investimento.

I punteggi dichiarati in domanda devono trovare coerente ed esaustiva giustificazione nella relazione tecnica. La mancata o insufficiente giustificazione comporta l’esclusione del punteggio.

Articolo 4

Correzione errori palesi

Una volta presentata la domanda di rettifica come indicato all’art. 2, è consentita la presentazione di correttive soltanto per correggere gli errori palesi così come previsto dall’art. 3, comma 4 del regolamento CE n. 65/2011 del 27 gennaio 2011. A tale riguardo si fa rinvio all’elenco di “errori palesi” compatibili con le misure d’investimento tra quelli riportati nell’allegato “A” alla DGR 1159/2013.

È evidente la portata innovativa della presente disposizione che sostituisce quanto previsto dalla determinazione in oggetto e dalle procedure informatiche consolidate e, pertanto, si invitano i richiedenti a prestare la massima attenzione nella formulazione della domanda di rettifica che oltre a prendere in considerazione la possibilità di rimodulare il programma d’investimenti deve essere accuratamente verificata anche in ordine agli altri elementi esposti nella domanda e relativi allegati con particolare riguardo a quelli inerenti il rispetto delle condizioni di ammissibilità (es: verifica della corretta compilazione del conto economico finalizzato a dimostrare il miglioramento del risultato operativo).

Articolo 5

Formazione delle graduatorie

La graduatoria di ammissibilità agli aiuti e le declaratorie di irricevibilità e inammissibilità, sono formulate sulla scorta degli elementi dichiarati nella domanda di aiuto rettificata e presentata a norma dell’articolo 2.

Alle domande inserite nella graduatoria di ammissibilità che risulteranno immediatamente finanziabili in relazione alle disponibilità di cui all’articolo 8, viene notificato il nulla osta di concessione nel quale oltre all’entità della spesa ritenuta ammissibile e del relativo aiuto accordato, sono altresì specificate le condizioni e termini per la presentazione delle domande di pagamento.

In tutti i casi, il nulla osta deve riportare espressamente che l’aiuto è stato accordato sulla scorta di quanto dichiarato in domanda dal richiedente e dal responsabile del fascicolo di domanda delegato e, pertanto, la concessione definitiva del sostegno resta subordinata al positivo controllo del fascicolo aziendale e di domanda.

Il Servizio Aiuti alle Imprese e Promozione attiverà le procedure di controllo dei suddetti fascicoli nella fase immediatamente successiva alla emissione dei singoli nulla osta di concessione. Il controllo riguarderà almeno il 120 per cento delle domande.

Articolo 6

Presentazione domande di pagamento

Una volta accordato il finanziamento, il beneficiario è tenuto a completare il programma d'investimenti e presentare la domanda di pagamento a saldo degli aiuti nel termine massimo di sei mesi dalla data di ricevimento del relativo nulla osta di concessione. Sono fatti salvi i termini temporali previsti dalla DGR n. 1246/2013 in materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

I brevi termini temporali concessi per la realizzazione degli investimenti sono motivati dal fatto che gli aiuti in questione trovano copertura finanziaria in considerevole misura nelle economie di spesa accertabili a seguito della presentazione delle domande di pagamento in scadenza che, per evitare il disimpegno automatico della Commissione UE in applicazione della regola N+2, devono essere obbligatoriamente pagate entro il 31 dicembre 2015. Le restanti risorse sono poste a carico dell'analoga misura del PSR per l'Umbria 2014/2020, ma potranno essere erogabili soltanto dopo il 31 dicembre 2015, una volta approvato il programma dalla Commissione UE con assegnazione delle relative risorse.

Per tali motivi nei relativi nulla osta alla concessione degli aiuti è espressamente prevista una clausola che fa salva la Regione Umbria da qualunque ritardo nel pagamento degli aiuti. La non accettazione di tale clausola comporta la corrispondente tacita rinuncia ai benefici accordati.

Inoltre per i motivi sopra rappresentati ed al fine di garantire la massimizzazione nell'utilizzo delle risorse, i beneficiari sono tenuti, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento del nulla osta alla concessione, ad inserire nel sistema SIAR, a pena di revoca degli aiuti accordati e decadenza della domanda, fatture debitamente pagate per una spesa complessiva che generi almeno il 30 per cento del contributo concesso.

Tenuto conto che la Regione deve garantire la massima tempestività nel riutilizzo delle risorse non spese, non potranno essere prese in considerazione fatture che, ancorché pagate, non venissero inserite nel sistema SIAR entro il suddetto termine.

Per le stesse motivazioni non è prevista l'erogazione delle domande di pagamento dell'anticipo o dell'acconto (SAL).

Articolo 7

Varianti

È consentita la presentazione di una sola variante se proposta, al più tardi, trenta giorni prima del termine ultimo, compreso quello dilatorio della DGR n. 1246/2013, per la presentazione della domanda di pagamento. Tuttavia qualora l'entità del contributo accertato in sede di istruttoria della domanda di pagamento del saldo comporti una variazione in diminuzione del contributo concesso con la domanda di aiuto come rettificata all'articolo 2, sono applicate, ferme restando le riduzioni ed esclusioni disposte dalla sopracitata DGR1246/2013, le seguenti ulteriori riduzioni ed esclusioni del contributo:

- nessuna riduzione se la variazione è contenuta entro il 20%;
- ulteriore riduzione pari alla variazione ricompresa tra più del 20% e il 40%;
(es: riduzione del 30% = 30 – 20 = 10; contributo liquidabile = 60% anziché 70%;
- revoca dell'intero contributo assentito in presenza di variazione oltre il 40%.

Articolo 8

Disposizioni finanziarie e finali

In applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 24/04/2014, il finanziamento delle domande alle quali viene accordato l'aiuto in forza del presente avviso trova copertura finanziaria:

- nelle economie di spesa accertabili a seguito della presentazione delle domande di pagamento in scadenza;
- nelle risorse finanziarie, per un importo massimo di 40 milioni di euro di spesa pubblica, assegnate all'analoga misura del PSR per l'Umbria 2014/2020, una volta approvato dalla Commissione UE, come consentito dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Le risorse afferenti la programmazione 2014/2020 utilizzate in anticipazione, a norma del sopra citato articolo devono essere impegnate entro l'anno 2014. Tale condizione comporta la necessità di adottare un impegno complessivo e indistinto a carico di tutti i richiedenti inseriti nella graduatoria di ammissibilità, ferma restando la concessione/erogazione degli aiuti secondo l'ordine progressivo di inserimento nella graduatoria medesima.